

N. 57/2014



SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E PICCOLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

(Decreto Legge n. 91/2014, convertito nella Legge 11.08.2014, n. 116)

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 60/2014)¹

(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.08.2014 (Suppl. Ordinario n. 72), è stato pubblicato il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, recante: «*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*».

Di particolare interesse per le competenze dello Sportello Unico per l'Edilizia sono le disposizioni dettate dall'articolo 30 "Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili".

La nuova disposizione va a modificare il Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

La prima modifica viene apportata al comma 5 dell'art. 7 "Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili", il cui testo oggi è il seguente il testo sottolineato è quello di nuova introduzione):

"5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche, diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6".

Tali impianti sono dunque soggetti a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) ed assimilati ad opere di manutenzione straordinaria e sono esonerati dal contributo di costruzione (per il combinato disposto dell'art. 6, c. 2, lette a), art. 123, c. 1 ed art. 17, c. 3, lettera e), del Testo Unico dell'Edilizia.

Tali impianti sono quelli "diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4" dello stesso articolo 7, ovvero sono quelli diversi da quelli solari.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 infatti, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3², del decreto legislativo 30 maggio

¹ **La presente Disposizione Tecnico Organizzativa non riveste alcun carattere normativo e/o regolamentare.**

² Comma modificato, prima, dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 56 del 2010, e poi dall'art. 30, comma 2-octies, proprio dalla Legge n. 116 del 2014: "3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro di microgeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.

2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'Amministrazione Comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
- c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Per tali impianti quindi, se rispettano le tre condizioni sopra riportate, basta una semplice comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia, che non è la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL).

Il comma 2 dell'art. 7 stabilisce invece che, in riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera a), ed all'articolo 123, comma 1, del TUE, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono realizzati previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6, ovvero quindi con Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
- b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), ovvero le zone storiche, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

All'interno delle zone storiche, evidentemente, se ne conclude che occorre la SCIA.

La regola dunque è la CIL di cui al comma 2, l'eccezione è quella di cui al comma 1, che oltretutto non prevede il limite della zona storica.

La nuova disposizione introduce poi, sempre al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il nuovo articolo 7-bis:

"Art. 7-bis: Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili.

1. Dal 1°ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

- a) *i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;*
- b) *la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.*

2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.

3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può:

- a) *allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero*
- b) *richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.*

4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 1 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008,

20, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune".

su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati".

Dunque la comunicazione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di microgenerazione, relativa alle attività in edilizia libera, verrà da ora effettuata utilizzando uno specifico modello unico.

Gli impianti solari fotovoltaici e termici sui tetti di edifici, fuori dai centri storici, non necessitano di atti di assenso (si veda l'articolo 7, comma 1, lettera m) della L.R. n. 15/2013).

L'art. 30 del D.L. 91/2014, punta ad introdurre una serie di semplificazioni amministrative riguardanti la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di unità di microgenerazione.

In particolare, dal 1° ottobre prossimo, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, relativa alle attività in edilizia libera, verrà effettuata utilizzando un modello unico, che dovrà essere approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico).

Il modello sostituisce quelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE S.p.A.

La norma precisa inoltre il contenuto del modulo con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, che deve limitarsi:

- a) ai dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;
- b) alla dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può, in alternativa:

- a) allegarli alla comunicazione;
- b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo.

In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia indice la conferenza di servizi (cfr articolo 20, comma 5-bis, del D.P.R. n. 380/2001, che attiene al procedimento per il rilascio del permesso di costruire). L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti di assenso. Lo SUE comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

Infine, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sui tetti di edifici non sottoposti a vincolo non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso.

Si tratta degli impianti solari termici o fotovoltaici:

- aderenti o integrati nei tetti degli edifici;
- con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
- i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- con superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.

Tali impianti, come già ricordato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 115/2008 sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e sono soggetti alla semplice comunicazione preventiva al Comune.

Castel San Giovanni, giovedì 18 settembre 2014

3



Firmato digitalmente da
SILVANO GALLERATI

Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



Aruba PEC

InfoCamere

³ Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.